

BONIFICI ITALIA, TRANSFRONTALIERI, ESTERI e S.E.P.A. CREDIT TRANSFER**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

• Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

• Aderente al Consorzio PattiChiari

• Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzionegenerale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Definizione e funzione economica**

Il bonifico consiste in un ordine, impartito tramite una banca, di pagare una somma determinata a favore di un beneficiario, presso gli sportelli della stessa o di altre banche o di altri soggetti (es. Poste), in Italia o all'estero. Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l'ordine deve contenere il codice IBAN (per i bonifici nazionali, transfrontalieri ed esteri) e BIC (solo per i bonifici transfrontalieri ed esteri) del beneficiario stesso.

I bonifici si dividono in bonifici Italia, bonifici transfrontalieri, bonifici esteri e S.E.P.A. credit transfer.

Bonifici Italia

Si definiscono "bonifici Italia", i bonifici disposti su iniziativa di un ordinante (sia privato cittadino che impresa) tramite un ente o una sua succursale insediati all'interno dello Stato Italiano a favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale sempre all'interno dello Stato Italiano; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.

Bonifici transfrontalieri

Si definiscono "transfrontalieri", i bonifici disposti su iniziativa di un ordinante (sia privato cittadino che impresa) tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro dell'Unione Europea, a favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale di un altro Stato membro (v. legenda); l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.

I bonifici transfrontalieri sono regolati dalle seguenti normative:

D.Lgs 253/00 (che ha recepito la direttiva CEE 97/5/CE): si applica ai bonifici transfrontalieri denominati in Euro, nelle valute degli Stati membri dell'UE o in quelle dei Paesi EFTA (v. legenda) di importo non superiore a euro 50.000 o controvalore; prevede, in sintesi, obblighi di informazione in capo alle banche, tempi massimi di esecuzione delle disposizioni ed indennizzi al cliente in caso di ritardo nell'esecuzione o di mancata effettuazione delle operazioni.

Regolamento (CE) 924/2009 (in vigore dal 1/11/2009): dispone, limitatamente ai bonifici transfrontalieri disposti in euro o in corone svedesi, di importo fino a euro 50.000,00 o controvalore, che le commissioni per tali operazioni siano uguali a quelle applicate ai bonifici nazionali.

La Banca, in virtù della volontaria adesione alla "Convention on Credit transfers in euros" (Convenzione per i bonifici in euro) e alla Convenzione sui Pagamenti Interbancari (ICP, versione 1.0), si impegna a rendere disponibili i fondi all'ente del beneficiario entro due giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione dei bonifici transfrontalieri che presentino le seguenti caratteristiche:

- ordinante e beneficiario siano detentori di conti presso enti situati in un Paese UE e la banca del beneficiario aderisca a un sistema di pagamenti in euro;
- le istruzioni riportino il nome/ragione sociale completi dell'ordinante e del beneficiario e, se del caso, il motivo del trasferimento (v. legenda);
- il bonifico sia espresso in EURO e l'importo non sia superiore a euro 50.000,00;
- IBAN e BIC del beneficiario siano completi e formalmente corretti;
- le spese siano regolate con opzione SHA (v. legenda);
- l'operazione non richieda regolamento "stesso giorno";

- l'operazione abbia le caratteristiche di STP (v. legenda).

Bonifici esteri

Il bonifico si intende "estero" quando:

- l'ordinante o il beneficiario sono soggetti non residenti in Italia, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata la disposizione di pagamento;
- la disposizione è espressa in una valuta diversa dall'euro.

S.E.P.A credit transfer

Si definisce S.E.P.A. (Single Euro Payments Area) l'area nella quale i cittadini e le imprese possono effettuare e ricevere pagamenti in euro con condizioni di base, diritti e obblighi omogenei in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea e nei quattro paesi EFTA.

Il Sepa credit transfer consiste in un bonifico con precise caratteristiche, di seguito elencate:

- il pagamento deve essere in EURO;
- tempi massimi di esecuzione prefissati (attualmente 3 giorni lavorativi);
- piena raggiungibilità dei conti dei beneficiari nell'area S.E.P.A.;
- nessun limite all'importo del pagamento;
- l'IBAN e il B.I.C. sono gli unici identificativi adottati per l'identificazione del conto corrente;
- addebito e accredito su conto corrente ordinario in Euro/divisa: nel canale SEPA non è possibile eseguire bonifici per cassa;
- l'importo originale del pagamento è sempre trasferito senza deduzioni L'importo inviato deve essere accreditato interamente al beneficiario: ciascuna banca applicherà le proprie commissioni rispettivamente all'ordinante e al beneficiario;
- non è prevista la valuta fissa per il beneficiario;
- non "urgente", cioè con valuta di regolamento successiva al giorno in cui vengono eseguiti;
- le informazioni sul pagamento devono occupare al massimo 140 caratteri.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- ritardo o mancata esecuzione dell'ordine di pagamento dovuti a cause non imputabili alla banca (es. scioperi, disordini civili, insurrezioni, guerre, ecc.), o a disposizioni non complete o non corrette impartite dal cliente alla banca.

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposta di bollo applicata, se dovuta, nella misura vigente.

• Commissione per ogni informativa <i>periodica</i>	(causale 303)	€ 1,06
• Commissione per <i>altre comunicazioni</i> relativa alla trasparenza bancaria	(causale 304)	€ 1,06
• Commissione per ogni comunicazione relativa a <i>modifiche del contratto</i>	(causale 302)	€ 1,06

Tasso di cambio

In assenza di una quotazione ufficiale, i cambi per le operazioni in divisa vengono continuamente aggiornati dal sistema informativo della Banca nel corso della giornata.

Il cambio applicabile alle operazioni viene fornito dal personale della Filiale previa semplice richiesta della clientela.

Condizioni specifiche per i BONIFICI ITALIA**Bonifici Italia in partenza****1. COMMISSIONI****1.1 bonifici e stipendi ordinari**

- verso filiali Banca di Sassari	
• con regolamento per cassa	€ 4,00
• con addebito in c/c	€ 2,30
• giroconti interni	€ 2,30
- verso altri istituti	
• con regolamento per cassa	€ 11,20
• con addebito in c/c	€ 4,00
• girofondi altre banche	€ 4,00
- bonifico a mezzo assegno di traenza, per ogni assegno	€ 2,58
- bonifico urgente (per cassa/addebito in c/c)	€ 10,00
- maggiorazione per bonifico documentato	€ 2,58

bonifici e stipendi su supporto magnetico

- verso filiali Banca di Sassari	€ 0,80
- con assegno di traenza	€ 2,07
- verso altri istituti	€ 1,10
- verso altri istituti, urgenti	€ 7,10

1.3 bonifici e stipendi in via telematica tramite C.B.I.

- verso filiali Banca di Sassari	€ 0,80
- con assegno di traenza	€ 2,07
- verso altri istituti	€ 1,10
- verso altri istituti, urgenti	€ 7,10
- giroconti interni	€ 0,80
- girofondi altre banche	€ 1,10

1.4 bonifici e stipendi disposti via internet

- verso filiali Banca di Sassari	€ 0,80
- con assegno di traenza	€ 2,07
- verso altri istituti	€ 1,10
- verso altri istituti, urgenti	€ 7,10
- giroconti interni	€ 0,80
- girofondi altre banche	€ 1,10

1.5 bonifico ripetitivo, per singola disposizione

- verso filiali Banca di Sassari	€ 0,80
- con assegno di traenza	€ 1,05
- verso altri Istituti	€ 1,28

Maggiorazione per bonifici e stipendi in partenza con coordinate bancarie incomplete/errate (ABI,CAB, c/c, IBAN)

€ 2,00 (oltre ad eventuali spese reclamate dalla controparte, e non conosciute all'atto dell'esecuzione del bonifico)

2. VALUTE DI ADDEBITO AL CLIENTE**2.1 bonifici e stipendi verso filiali Banca di Sassari di qualsiasi importo**

- se presente la valuta fissa per il beneficiario (V.F.B.) 1 giorno lavorativo antecedente la V.F.B.
- se non presente la valuta fissa per il beneficiario il giorno di esecuzione

2.2 bonifici e stipendi verso altre banche fino a €500.000,00**disposti per cassa**

- se presente la valuta fissa per il beneficiario 1 giorno fisso + 2 giorni lavorativi antecedenti la V.F.B.
- se non presente la valuta fissa per il beneficiario il giorno di esecuzione

Commissione aggiuntiva su bonifici eseguiti per cassa:

- con valuta prefissata per il beneficiario: tasso pari al top rate di Istituto per il numero dei giorni intercorrenti fra la data dell'ordine e 4 giorni lavorativi antecedenti la valuta fissa al beneficiario, con un minimo di €5,16
- senza valuta prefissata per il beneficiario: tasso pari al top rate di Istituto per 2 giorni lavorativi, con un minimo di €3,00

con addebito in conto corrente

per ordini con addebito in c/c (su supporto cartaceo):

- con valuta prefissata per il beneficiario: 4 giorni lavorativi antecedenti la valuta prefissata per il beneficiario.
- senza valuta prefissata per il beneficiario: 2 giorni lavorativi antecedenti la data di conferma dell'ordine

con addebito in conto corrente

disposti con ordine telematico/magnetico

- con valuta prefissata per il beneficiario: 3 giorni lavorativi antecedenti la valuta prefissata per il beneficiario.
- senza valuta prefissata per il beneficiario: 2 giorni lavorativi antecedenti la data di conferma dell'ordine

3. VALUTE ANTERGATE**3.1 bonifici verso altri Istituti fino a €500.000,00**

refusione di interessi (corrisposti dalla banca dell'ordinante a quella del beneficiario per il numero di giorni compresi tra la data di regolamento in "stanza" e la valuta riconosciuta alla banca del destinatario, calcolati al tasso *overnight* medio giornaliero)

- bonifici regolati in conto corrente retrocessione della valuta di addebito
- bonifici regolati per cassa - recupero degli interessi calcolati per il numero di giorni compresi tra data di regolamento in stanza e valuta riconosciuta alla banca del beneficiario, calcolati al tasso *overnight* medio giornaliero per l'importo del bonifico
- commissione pari agli interessi per 2 giorni lavorativi calcolati al tasso *overnight* medio giornaliero per l'importo del bonifico

penale: (in caso di antergazione di oltre 6 giorni)

commissione pari agli interessi per i giorni intercorrenti tra la valuta fissa al beneficiario e la data di esecuzione in rete dell'operazione, al tasso annuo del 5% per l'importo del bonifico, con un minimo di €3,00

3.2 B.I.R.

Non essendo tecnicamente consentita l'antergazione di valuta per tali tipologie, non sono previste né refusione di interessi né penali

Bonifici Italia in arrivo**1. COMMISSIONI**

- bonifico ordinario e stipendi non previste
- bonifico documentato (con segno AVERE) non previste
- bonifico documentato (con segno DARE) € 2,58

2. VALUTE DI ACCREDITO AL CLIENTE**2.1 bonifici e stipendi provenienti da filiali della Banca di Sassari di qualsiasi importo**

- se presente la valuta fissa beneficiario (V.F.B.) viene riconosciuta la V.F.B. richiesta
- se non presente la valuta fissa beneficiario 1 giorno lavorativo successivo alla valuta applicata all'ordinante

2.2 bonifici e stipendi provenienti da altri Istituti fino a €500.000,00

- se presente la valuta fissa beneficiario (V.F.B.) viene riconosciuta la V.B.F. richiesta
- se non presente la valuta fissa beneficiario 1 giorno lavorativo rispetto alla valuta riconosciuta alla nostra Banca dalla Banca dell'ordinante

2.3 B.I.R.

- con richiesta di valuta compensata stessa valuta riconosciuti dalla Banca dell'ordinante
- senza richiesta di valuta compensata 1 giorno lavorativo rispetto alla valuta riconosciuta alla ns. Banca dalla Banca ordinante

Condizioni specifiche per i BONIFICI TRANSFRONTALIERI – ESTERI ORDINARI**Bonifici transfrontalieri – esteri ordinari in partenza**

	Transfrontalieri minore o uguale a € 50.000 o controvalore in Corone svedesi	Transfrontalieri (escluso Euro e Corone svedesi) per controvalore minore o uguale a €50.000	Transfrontalieri maggiore di €50.000 o bonifici esteri non transfrontalieri
Commissioni			
addebito c/c	€ 4,00	0,15% min. €4,00	0,15% min. €4,00
su supporto telematico	€ 1,10	0,15% min. €4,00	0,15% min. €4,00
per cassa	€11,20	0,15% min. €4,00	0,15% min. €4,00
Urgenza	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
Spese			
Telematiche	---	€ 11,20 + € 5,60 se il bonifico è in valuta diversa da quella del paese di ricezione ¹	€11,20 + €5,60 se il bonifico è in valuta diversa da quella del paese di ricezione ¹
per cassa	€ 5,60	€ 12,90 + le spese telematiche sopra previste	€12,90 + le spese telematiche sopra previste
comunicazione valutaria statistica (CVS)	---	---	€ 6,70
non formattati secondo i canoni dell'UE ¹	€2,00	€2,00	€2,00
spese "OUR" ²	non disponibile	spese reclamate dalla banca estera e recuperate a parte dall'ordinante	spese reclamate dalla banca estera e recuperate a parte dall'ordinante
Richiesta d'esito, modifica o cancellazione istruzioni	€20,00	€20,00	€20,00

¹ Sono a carico del cliente anche le eventuali spese reclamate dalla corrispondente estera, e non conosciute all'atto dell'esecuzione del bonifico)

² **OUR**: la banca non è tenuta a fornire al cliente informazioni preventive su spese e commissioni applicabili da altri soggetti che intervengono nell'esecuzione del bonifico.

bonifico a mezzo assegno 1	€12,00	€12,00	€12,00
Valuta addebito cliente	data di accettazione ordine	data di esecuzione dell'ordine	
valuta banca beneficiario			
Euro	3 gg. lavorativi successivi alla data di accettazione dell'ordine	valuta Forex del giorno di esecuzione	valuta Forex del giorno di esecuzione
altre valute	valuta Forex del giorno di accettazione ordine		
Tasso cambio applicato	cambio del listino Banca di Sassari del giorno di esecuzione		

Bonifici transfrontalieri – esteri ordinari in arrivo

Commissioni			
accredito c/c	---	0,15% min. €4,00	0,15% min. €4,00
Spese			
Telematiche	---	€ 6,00	€ 6,00
per cassa	---	€ 5,60 + le spese telematiche sopra previste	€ 5,60 + le spese telematiche sopra previste
swift generici	€20,00	€20,00	€20,00
comunicazione valutaria statistica (CVS)	€ 6,70	€6,70	€ 6,70
preavviso fondi	€10,00	€10,00	€10,00
tasso cambio applicato	cambio del listino Banca di Sassari del giorno di esecuzione		
valuta accredito cliente			
Euro	1 giorno lavorativo successivo alla valuta di ricezione	1 giorno lavorativo successivo alla valuta di ricezione	2 giorni lavorativi successivi alla valuta di ricezione
altre valute	1 giorno lavorativo successivo alla valuta di ricezione		valuta Forex
Tasso cambio applicato	cambio del listino Banca di Sassari del giorno di esecuzione		

NOTE

- I bonifici transfrontalieri vengono eseguiti per l'intero importo, salvo il caso in cui il cliente chieda espressamente che le spese siano, in tutto o in parte, addebitate al beneficiario (opzione spese **BEN**) e, quindi, siano dedotte dall'importo del bonifico.
- Qualora il cliente non indichi espressamente un regime di spese particolare, queste si intenderanno suddivise tra ordinante e beneficiario (opzione spese **SHA**).

Condizioni specifiche per i S.E.P.A. CREDIT TRANSFER**S.E.P.A. Credit transfer in partenza****1. COMMISSIONI**

1.1 SCT ordinari

- verso altri istituti € 4,00

1.2 SCT disposti tramite C.B.I. o supporto magnetico

- verso filiali Banca di Sassari € 0,80

- verso altri istituti € 1,10

1.3 SCT disposti via Internet

- verso filiali Banca di Sassari € 0,80

- verso altri istituti € 1,10

2. VALUTA DI ADDEBITO AL CLIENTE

giorno di esecuzione

S.E.P.A. Credit transfer in arrivo**1. COMMISSIONI** spese comunicazione valutaria statistica € 6,70**2. VALUTA DI ACCREDITO AL CLIENTE**

1 giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta alla banca

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**Esecuzione degli ordini – Esonero di responsabilità della banca**

La Banca è tenuta a svolgere l'operazione secondo i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 codice civile.

Sono a carico del cliente eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti specie di importo, di luogo nomi, coordinate bancarie, codici identificativi dell'ente e del beneficiario stesso;
- cause di forza maggiore, disservizi nelle comunicazioni, impedimenti od ostacoli determinati da norme vigenti nel luogo di pagamento, da atti di autorità nazionali o estere o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (es: sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario.

Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Poiché le banche statunitensi e australiane eseguono le istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario, per i bonifici da eseguire in USA e in Australia qualsiasi inconveniente o danno derivante dall'eventuale errato pagamento determinato dall'inesatta identificazione del codice da parte del cliente resterà a completo carico dello stesso.

E' facoltà della Banca addebitare al cliente in qualsiasi momento gli eventuali importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione a richieste risarcitorie per loro spese o commissioni.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Legge applicabile e Foro competente

I rapporti tra la Banca e la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I BONIFICI ITALIA

Termini di esecuzione

Bonifici in partenza. Il termine massimo entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono accreditati alla banca del beneficiario è il 2° giorno lavorativo successivo rispetto alla data di accettazione dell'ordine; se l'ordinante, all'atto del conferimento dell'ordine di bonifico, dispone che questo debba essere eseguito con valuta postergata rispetto alla data di conferimento dell'ordine, i fondi sono accreditati alla banca del beneficiario nei termini previsti dalla normativa, che consente l'immissione anticipata in rete interbancaria dei messaggi solo a partire dal terzo giorno antecedente quello di regolamento.

Bonifici in arrivo. I fondi ricevuti sono messi a disposizione (mediante accredito in conto corrente) del cliente beneficiario entro 1 giorno lavorativo successivo alla data di regolamento (data in cui i fondi sono accreditati dalla banca dell'ordinante a BPER); i bonifici disposti a favore di non correntisti vengono messi a disposizione della Dipendenza indicata dall'ordinante entro 1 giorno successivo alla data di regolamento, con immediato invio di avviso all'indirizzo del beneficiario.

In caso di bonifici non completi (privi di nominativo/ragione sociale del beneficiario, coordinate IBAN mancanti o errate ovvero, nel caso di bonifico a favore di non correntisti, privi dell'indirizzo completo del beneficiario) i fondi ricevuti vengono messi a disposizione della dipendenza indicata entro 1 giorno lavorativo successivo alla data di regolamento; la Dipendenza provvede successivamente, espletate le verifiche necessarie, ad accreditare il beneficiario, di norma entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data di regolamento.

Viene comunque attribuita al beneficiario la valuta prefissata eventualmente richiesta dall'ordinante.

Tempi di acquisizione degli ordini

Con riferimento all'ordine di bonifico singolo presentato su supporto cartaceo o all'ordine di bonifico, sia singolo che multiplo, conferito per via elettronica (C.B.I. o Internet), a meno di specifici impedimenti da comunicare tempestivamente al cliente ordinante, la data di accettazione coincide con il giorno di presentazione della disposizione, se l'ordine perviene alla banca in tempo utile per la sua immissione nelle procedure interbancarie, altrimenti è pari al giorno lavorativo successivo alla presentazione.

E' altresì pari al giorno successivo alla presentazione nei seguenti casi:

- bonifici cartacei multipli;
- bonifici su supporto magnetico.

Nel caso in cui il bonifico venga disposto dall'ordinante con valuta fissa al beneficiario postergata, che presupponga una data di regolamento superiore al 3° giorno lavorativo successivo alla data di conferimento della disposizione, la data di accettazione coincide con la data di invio in rete interbancaria del messaggio di bonifico alla banca del beneficiario (tale data non può essere antecedente al 3° giorno lavorativo rispetto alla data di regolamento).

Indennizzo

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, per i bonifici di importo fino a 50.000,00 euro la Banca, su richiesta del cliente, riconosce all'ordinante (per i bonifici in partenza) o al beneficiario (per i bonifici in arrivo) un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse calcolato al tasso legale sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra lo scadere del termine e la data nella quale l'importo del bonifico è eseguito. L'indennizzo non è dovuto qualora la Banca dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al cliente (ordinante o beneficiario). Tale indennizzo non pregiudica gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Termini di esecuzione

In relazione ai bonifici transfrontalieri in partenza, in assenza di un termine particolare convenuto con l'ordinante, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario entro 5 gg. lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine. Per i bonifici che presentano le caratteristiche stabilite dalle convenzioni "Convention on Credit transfers in euros" (Convenzione per i bonifici in euro) e ICP il termine massimo entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono messi a disposizione della banca del beneficiario è il 2° giorno lavorativo successivo rispetto alla data di accettazione dell'ordine, in modo tale che il beneficiario venga accreditato al più tardi entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell'ordine.

Per i bonifici in arrivo, in assenza di un termine particolare convenuto con il beneficiario, le somme sono messe a disposizione di quest'ultimo entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta riconosciutaci dalla banca dell'ordinante; a partire da tale data maturano interessi a favore del beneficiario.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, la banca riconosce all'ordinante (per i bonifici in partenza) o al beneficiario (per i bonifici in arrivo) un indennizzo consistente nel pagamento di una somma pari all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra lo scadere del termine e la data nella quale l'importo del bonifico è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario (bonifici in partenza) o messo a disposizione del beneficiario (bonifici in arrivo). L'indennizzo non è dovuto qualora la Banca dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al cliente (ordinante o beneficiario). Tale indennizzo non pregiudica gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.

In caso di mancata esecuzione del bonifico, il cui ordine sia stato accettato dalla banca, questa riconosce al cliente una provvisoria commisurata all'importo del bonifico (fino a un massimo di 12.500 euro) maggiorata di interessi e spese. Gli interessi e le spese non sono dovuti qualora la mancata esecuzione sia imputabile all'ordinante o all'intermediario scelto dall'ordinante stesso.

La Banca non risponde del rispetto degli obblighi di informazione, dei tempi di esecuzione, delle istruzioni impartite né della mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero qualora possa invocare la sussistenza di cause di forza maggiore.

I bonifici disposti senza l'indicazione o con l'indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario (IBAN) e/o della banca destinataria (BIC) sono soggetti all'applicazione di commissioni supplementari.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

BEN (spese BEN) Opzione di disposizione di bonifico con spese interamente a carico del beneficiario, che riceverà i fondi al netto delle spese della sua banca e di quella dell'ordinante

B.I.R. Bonifico verso altri Istituti di importo superiore a € 500.000,00 o bonifico urgente verso altri Istituti di qualsiasi importo.

Bonifico a mezzo assegno di traenza Ordine di pagamento eseguito mediante emissione di assegno, previa costituzione di provvista, a favore del beneficiario indicato dall'ordinante.

Bonifico con segno DARE o AVERE I bonifici sia in partenza che in arrivo possono presentare segno AVERE (in addebito per l'ordinante e in accredito per il destinatario) o DARE (in accredito per l'ordinante e in addebito per il destinatario). I bonifici con segno DARE possono essere effettuati solo da o verso Filiali Banca di Sassari.

Bonifici con valuta antergata Bonifici con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria

Bonifico documentato Bonifico con allegato cartaceo.

Bonifici non completi (con coordinate bancarie del beneficiario mancanti - ABI,CAB, c/c o IBAN - e del BIC della banca destinataria) Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria.

In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente

Bonifici ripetitivi Disposizioni di pagamento disposti a favore di un terzo con ordine ripetitivo

Codice B.I.C. (Bank Identifier Code) Si tratta di un codice alfabetico o alfanumerico che contraddistingue in modo univoco un'Istituzione Finanziaria sulla rete S.W.I.F.T. (il Network usato dalle Istituzioni Finanziarie per scambiarsi dati in modalità sicura).

Codice IBAN (International Bank Account Number) E' il numero internazionale che identifica ciascun conto bancario. E' composto da una serie di numeri e lettere che identificano, in maniera standard, il Paese in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente del destinatario del bonifico.

Comunicazione valutaria statistica (C.V.S.)

È lo strumento predisposto dalle autorità valutarie per effettuare le segnalazioni relative alle operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi, sia per le quelle canalizzate che per quelle decanalizzate. Il sistema delle C.V.S. prevede una soglia minima di rilevazione pari a 12.500 Euro.

Coordinate bancarie Codice di riferimento ideato per individuare correttamente ciascun correntista bancario.

Corporate Banking Interbancario (C.B.I.) versione sececbi (client-server) Il Corporate Banking Interbancario, è un servizio bancario telematico che, grazie all'installazione di un software e all'attivazione di un apposito collegamento, consente ad un'azienda di lavorare direttamente dai propri computer con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti

Corporate Banking Interbancario (C.B.I.) versione Win Web C.B.I. che utilizza le opportunità offerte dal web senza richiedere l'installazione di alcun software sul pc dell'utente.

Data di accettazione Per data di accettazione di intende la data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da una banca per dare esecuzione ad un ordine di bonifico. Tali condizioni variano in relazione alla tipologia dei supporti con i quali i bonifici sono conferiti (cartacei o elettronici), alla quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli), alla data eventualmente indicata dall'ordinante per il riconoscimento dei fondi al beneficiario e/o per la decorrenza dei relativi interessi (valuta), all'esistenza di una copertura finanziaria sufficiente, alle informazioni necessarie per l'esecuzione di ciascun ordine. Per i bonifici disposti dall'ordinante in anticipo rispetto agli ordinari termini di acquisizione delle disposizioni indicati dalla banca, la data di accettazione va intesa come la prima data utile per la corretta esecuzione dell'ordine nei termini previsti. Per i bonifici transfrontalieri, la data di accettazione di norma coincide con la data di presentazione della disposizione (se ricevuta entro le ore 11,00 di un giorno lavorativo), ove sussista la necessaria disponibilità dei fondi e salvo richieste di esecuzione differita.

Data di regolamento in "stanza" È la data alla quale vengono regolate le operazioni di bonifico fra i soggetti interessati (Banca del debitore e Banca del creditore), secondo le "Norme per la partecipazione ed il funzionamento della Compensazione giornaliera dei recapiti".

Corrisponde alla valuta banca, con esclusione dei bonifici con valuta antergata per i quali la data di regolamento corrisponde al giorno successivo della data di esecuzione.

Divise OUT Le divise estere diverse dall'Euro

Esecuzione del bonifico Per "esecuzione" del bonifico nazionale da parte della banca ordinante, deve intendersi il pagamento dell'importo del bonifico (data di regolamento interbancario) alla banca destinataria o al mandatario per il regolamento della banca destinataria nell'ambito del sistema di trasferimento elettronico dei fondi utilizzato, se la banca destinataria non aderisce in modo diretto a tale sistema.

Per “esecuzione” del bonifico nazionale da parte della banca destinataria di intende:

- per i bonifici a favore di correntisti l’accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario, con conseguente attribuzione al beneficiario della facoltà di disporre del denaro e con decorrenza dei relativi interessi (valuta); per i bonifici per i quali l’ordinante richiede una “valuta prefissata” per il beneficiario la decorrenza degli interessi avviene in base alla valuta richiesta;
- per i bonifici a favore di non correntisti, l’accredito su conto provvisorio, con invio di avviso ovvero di assegno.

Giorno lavorativo bancario Giorno non festivo né nel Paese dell’ordinante, né in quello del beneficiario.

Internet (Home banking) È il servizio di Internet Banking che unisce la Banca al cliente mediante l’impiego della rete Internet.

Motivo del trasferimento E’ la causale dell’operazione. Per rientrare nelle caratteristiche previste dalle convenzioni “Convention on Credit transfers in euros” (Convenzione per i bonifici in euro) e ICP, la lunghezza massima delle informazioni per il beneficiario non deve superare il limite di 140 caratteri (4 righe per 35 caratteri ognuna).

OUR (spese OUR) Opzione di disposizione di bonifico con tutte le spese a carico dell’ordinante, comprese quelle eventualmente reclamate da banche corrispondenti o intermediarie.

Paesi EFTA Paesi facenti parte dell’“Associazione europea di libero scambio” (Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Svizzera).

S.E.P.A. La SEPA ovvero la Single Euro Payments Area (area unica per i pagamenti in Euro) è l’area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni certe e diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione in Europa.

SHA (spese SHA) Opzione di disposizione di bonifico con le spese ripartite tra ordinante e beneficiario.

Stato membro Tale categoria comprende i 27 Stati dell’Unione Europea (compresi i territori francesi d’oltremare, le Isole Azzorre, Madera, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra). Ai fini dell’applicazione della normativa sui bonifici transfrontalieri, agli Stati membri sono equiparati Norvegia, Islanda e Liechtenstein; la normativa non si applica invece alla Città del Vaticano, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e ad Andorra, nonostante in tali Paesi circolino banconote e monete in euro.

STP (Straight Through Processing) Insieme di regole che consentono il trattamento completamente automatizzato del bonifico transfrontaliero

Tasso di cambio (fonte di riferimento) Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).

Tasso overnight è il tasso al quale le banche prestano denaro per la durata massima di 24 ore.

Tempo di esecuzione dei bonifici Numero di giorni lavorativi necessari per l’esecuzione complessiva di un’operazione di bonifico, vale a dire per la messa a disposizione dei fondi al beneficiario.

Valuta Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.